

0.230

PIO ISTITUTO DI MUTUO SOCCORSO

FRA

MEDICI, CHIRURGI E FARMACISTI
DI ROMA E PROVINCIA

Riconosciuto come Ente morale con R. D. n. IV del 4 gennaio 1897

- Premiato con medaglia d'argento alla Esposizione di Torino 1897
- con medaglia d'oro alla Esposizione universale di Parigi 1900
- con medaglia di bronzo alla Esposizione di S. Luigi (U. S. A.) 1903.

STATUTO


(APPROVATO CON R. D. N. 1653 DEL 23 AGOSTO 1930)



SCREDITATO

1933-XI.
STAMPERIA DI ROMA
V. GAETA, 71
ROMA

SLRC



PIO ISTITUTO DI MUTUO SOCCORSO
FRA
MEDICI, CHIRURGI E FARMACISTI
DI ROMA E PROVINCIA

Riconosciuto come Ente morale con R. D. n. IV del 4 gennaio 1897

Premiato con medaglia d'argento alla Esposizione
di Torino 1897

con medaglia d'oro alla Esposizione universale
di Parigi 1900

con medaglia di bronzo alla Esposizione di
S. Luigi (U. S. A.) 1903.

STATUTO

(APPROVATO CON R. D. N. 1653 DEL 23 AGOSTO 1930)



SCHEDATO



1933-XI.
STAMPERIA DI ROMA
V. GAETA, 71
ROMA

SLRC

PIÙ ISTITUTO DI MUTUO SOCCORSO

PER

MEDICI, CHIRURGI E FARMACISTI
DI ROMA E PROVINCIA

Approvato con Reg. D. M. 17 del 4 gennaio 1907

Approvato con Reg. D. M. 17 del 4 gennaio 1907
Approvato con Reg. D. M. 17 del 4 gennaio 1907
Approvato con Reg. D. M. 17 del 4 gennaio 1907
Approvato con Reg. D. M. 17 del 4 gennaio 1907

STATUTO

APPROVATO CON R. D. N. 1022 DEL 28 AGOSTO 1907



1907
PUBBLICAZIONE DI ROMA
1907

CONSTANTINUS Tituli S. Silvestro in Capite

S. R. E. Presbyter Cardinalis PATRIZI

Sacrosanctae Patriarchalis Basilicae Liberianae Archipresbyter

SSmi Dni Nri PAPAE Vicarius generalis, etc.

Ejusmodi profecto est Christiana Caritas, quo in Ecclesia perpetuo refulsit, ut haec ipsa Ecclesia merito valeat in Christo Domino dicere: « ordinavit me charitatem ». Qui quidem charitatis ordo, dum efficit ut iis utique omnibus, qui natura nobis et sanguine conjunguntur, in tempore praesertim tribulationis discamus benefacere; id quoque adjungit, ut per quosdam veluti gradus coeterrorum necessitatibus occurramus, et qui vel patriae communitate, vel familiaritatis vinculis, vel etiam qui conditione vitae, artis, officiorumque similitudine nobis consociantur, eos primum de inopia sublevemus. Porro haec quoad postremam horum hominum classem fiduciam in eodem Christo Domino concepimus aetate hac praecipue factum fere; hac nempe aetate, qua non solum ad commune bonum, verum etiam ad singulos societatis ordines instaurandos, reficiendosque charitate fraternitatis animi omnium conflagare videntur.

Itaque lubentes, laetantesque Nos percipimus in hac alma Urbe quamdam eximiae pietatis Institutionem produci, cujus finis est, ut Medicis, Chirurgis, una simul ac Pharmacopolis quando vel annorum pondere, vel operis impotentia ad sui sustentationem incompetentes fiunt, subsidia a quibusque similium artium Sociis invicem opportune conferenda praestentur. Hanc igitur Institutionem, quae nomen sibi vindicat « PIO ISTITUTO DI SOCCORSO DEI MEDICI CHIRURGI E FARMACISTI DI ROMA », et pro cuius firmitate, et ordine praestantissimi Socii statuta, seu leges exhibuerunt, adprobamus, constituimus, et confirmamus; eaque statuta sub undecim capitibus, et nonaginta quatuor articulis comprehensa, cum Sacris Canonibus minime adversari, sed plurimum ordini, ac methodo convenire noverimus in singulis suis partibus praesenti Nostro Decreto pariter adprobamus; atque a cunctis, qui hujusmodi Piae Societati nomen dant, et in futurum dabunt, fideliter, diligenterque observanda esse mandamus. Insuper Nobis, et Successoribus Nostris, reservamus potestatem reformandi, ampliandi, vel statuendi ea, quae ratione temporis, et circumstantia-

rum reformatione, vel immutatione digna visa fuerint, servatis in omnibus dispositionibus Sacr. Canonum et Constitutionum Apostolicarum.

Datum Romae, ex Aedibus Residentiae Nostrae, die prima m. Februarii A. S. 1847.

LOCO — SIGILLI

C. CARD. VICARIUS

Jes. Can. TARNASSI Secretarius.

CONSTANTINUS Miseratione Divina Episcopus Albanensis

S. R. E. Presbyter Cardinalis PATRIZI

Sacrosanctae Patriarchalis Basilicae Liberianae Archipresbyter

SSmi Dni Nri PAPAE Vicarius generalis, etc.

Alma Urbs haec nostra, quae Pii Institutionibus Christiana charitate praestantibus jure ac merito plurimum commendatur, anno millesimo octingentesimo quadragesimo septimo quamdam eximiae pietatis Societatem seu Institutionem aliis, quibus jam in Domino laetabatur, adjunxit, cujus finis est, ut Medicis, Chirurgis, ac Pharmacopolis, quando vel operis impotentia, vel adversa valetudine, vel rei familiaris angustiis, aliisque infortuniis sustentationi sibi comparandae impares fiunt, subsidia ab sociis adscriptis, similes artes profitentibus, tribuenda, opportune praestentur.

Nos Institutionem hanc, utpote in Christiana charitate fundatam, magna animi voluptate perspeximus, eamque una cum suis statutis ae legibus die prima Februarii ejusdem anni Nostro approbationis Decreto munire minime dubitavimus, nomenque ei datum: « PIO ISTITUTO DI SOCCORSO PEI MEDICI, CHIRURGI E FARMACISTI DI ROMA ». Majorem autem eam voluptatem quidem experti sumus cum Nobis innotuit brevi duodecim fere annorum spatio, Institutum istud, Deo adjuvante, adeo felix habuisse incrementum, ut ampliori quoque modo subsidia jam conferri posse videantur. Ex quo factum est, ut hodierni praefatae Piae Societatis Moderatores ad faciliorem et magis proficuum in subsidiis praestandis methodum praefiniendam, de generalium Comitiorum consensu nonnulla ex jam approbatis legibus demere, nonnulla iisdem addere opportunum fore consuerint.

Cum autem nunc petant, ut hujusmodi immutationes et reformationes, quas Nobis expendendas exhibuerunt, approbare velimus, Nos instituto earum examine, majus quidem Piae Societatis bonum agnovimus, ac propterea Moderatorum preces libenter exipientes Eam iterum approbamus et confirmamus, nec non primaevae appellationi sequentem substituimus et subrogamus, ita ut in posterum vocari debeat: « PIO ISTITUTO DI MUTUO SOCCORSO PEI MEDICI, CHIRURGI E FARMACISTI DI ROMA E COMARCA ». Leges insuper ac statuta, quae modo duodecim capita in unum et nonaginta articulos divisa praeseferunt, cum Sacris Canonibus minime adversari, sed plurimum ordini ac methodo convenire noverimus, prout Nobis nunc exhibentur in singulis suis partibus praesenti Nostro Decreto pariter approbantes et confirmantes a cunctis qui Piae huic Societati nomen daturi sunt fideliter diligenterque observari praecipimus et mandamus, reservata Nobis, Nostrisque in Vicariatus munere successoribus potestate reformandi et statuendi quidquid pro rerum et temporum circumstantiis reformatione et immutatione dignum erit, servantis iis omnibus quae a Sacris Canonibus et Apostolicis Constitutionibus praescribuntur.

Dat. Romae, ex Aedibus Vicariatus, die 17 m. Decembris
A. D. 1858.

LOCO + SIGILLI

C. CARD. VICARIUS

Pro Dno Jos. Can. TARNASSI Secretario

Aloysius Can. SILVI substitutus

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza presentata dall'Istituto di Mutuo Soccorso fra medici, chirurghi e farmacisti della Provincia di Roma, con sede in Roma, per essere eretto in ente morale;

Veduto lo Statuto organico dell'Istituto predetto deliberato dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 26 novembre 1896;

Veduto il parere del Consiglio della Previdenza;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

L'Istituto di Mutuo Soccorso fra medici, chirurghi e farmacisti della Provincia di Roma, con sede in Roma, è riconosciuto come Corpo morale, ed è approvato il suo Statuto organico deliberato dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 26 novembre 1896, e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2

L'Istituto dovrà inviare al Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad esso richieste.

Art. 3

Le modificazioni dello Statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1897.

F.to: UMBERTO

Controfirmato: GUICCIARDINI

V° Il Guardasigilli: G. COSTA.

(R. D. n. IV del 4 gennaio 1897, pubbl. *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1897, n. 25).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. Decreto 4 gennaio 1897 n. IV, col quale fu riconosciuto giuridicamente l'« Istituto di Mutuo Soccorso fra medici, chirurghi e farmacisti della Provincia di Roma », con sede in Roma, e ne fu approvato lo Statuto sociale, successivamente modificato col R. Decreto 25 luglio 1910 n. CCXCIII;

Veduti i processi verbali delle adunanze 27 dicembre 1928 e 15 aprile 1929, tenute dall'assemblea generale degli iscritti a detto Sodalizio, nelle quali adunanze furono discusse e approvate alcune modificazioni al vigente Statuto sociale;

Veduta la istanza 23 maggio 1929-VII della Presidenza dell'Istituto;

Veduto il proposto testo del nuovo Statuto sociale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'Economia Nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo Unico

E' approvato il nuovo Statuto sociale dell'Istituto di Mutuo Soccorso fra medici, chirurghi e farmacisti della Provincia di Roma, con sede in Roma, nel testo annesso al presente Decreto, composto di cinquanta articoli, e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929-VII.

F.to: VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: MARTELLI

V° Il Guardasigilli: ROCCO.

(R. D. n. 1653 del 23 agosto 1929-VII, pubbl. *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1929-VII n. 230).

STATUTO

(approvato dall'assemblea generale dei soci del 15 aprile 1929-VII

- approvato con R. D. 1653 del 23 agosto 1929-VII).

Art. 1. — L'Istituto di M. S. fra medici, chirurghi e farmacisti di Roma e Provincia, fondato nell'anno 1846, ha per scopo:

a) dare assegni ai soci che per malattie sieno inabili all'esercizio professionale;

b) dare sussidii ai soci bisognosi;

c) soccorrere i coniugi superstiti, i loro orfani minorenni, i loro orfani maggiorenni purchè inabili a qualsiasi lavoro, e gli ascendenti, semprechè tutti si trovino in istato di constatata povertà;

d) concorrere alle spese per le onoranze funebri dei soci indigenti.

Art. 2. — L'Istituto ha sede in Roma, ed è retto da un Consiglio direttivo, con la vigilanza di un Comitato di sindaci.

Art. 3. — Possono essere nominati soci coloro:

che abbiano conseguita la laurea in medicina e chirurgia o in chimica-farmacia, o il diploma in farmacia, in un'Università del Regno o dell'Estero, purchè debitamente legalizzata;

che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età;

che siano di sana fisica costituzione;

che non siano lesi nella loro onorabilità per fatti ben conosciuti;

che dimorino nella provincia di Roma;

che si obblighino a soddisfare ai doveri sociali.

Art. 4. — I soci sono: ordinari, benemeriti e benemeriti perpetui.

E' socio ordinario chi paga la contribuzione annua stabilita.

E' socio benemerito colui che, oltre la contribuzione ordinaria, elargisce a beneficio dell'Istituto una somma annua non inferiore alla contribuzione medesima.

E' socio benemerito perpetuo colui che cede all'Istituto in

perpetuo una rendita netta annua non minore della contribuzione ordinaria.

Art. 5. — L'assemblea può dichiarare benemeriti quei soci che abbiano reso segnalati servigi all'Istituto e può decretare speciali onoranze a chiunque se ne sia mostrato degno per donativi o per meriti straordinari.

I soci dichiarati benemeriti dall'Assemblea a titolo di onore non sono obbligati per questo ad una maggiore contribuzione.

Art. 6. — Le tasse sociali sono due: la tassa di ammissione e la contribuzione annua.

Art. 7. — La tassa di ammissione varia a seconda dell'età di chi vuole essere nominato socio, ed è graduata come appresso:

è di L. 20 fino al 40° anno di età compiuto;

è di L. 50 fino al 45° anno di età compiuto;

è di L. 150 fino al 50° anno di età compiuto.

Art. 8. — La contribuzione annua è di L. 60 (sessanta), da pagarsi in rate bimestrali anticipate.

Art. 9. — L'iscrizione è annuale, e s'intende rinnovata senza interruzione di anno in anno, finchè il socio non dia in iscritto le proprie dimissioni.

Art. 10. — L'inadempimento dei doveri verso l'Istituto e le azioni disonoranti sono causa di sospensione dei diritti sociali o di cancellazione dall'albo.

Art. 11. — Il socio che cessi di far parte dell'Istituto perde ogni diritto, nè per alcun titolo può ripetere il danaro da lui versato nella cassa sociale.

Art. 12. — Chi essendo stato già socio voglia, e possa, essere riammesso è considerato nei suoi diritti e doveri verso l'Istituto come un socio di prima nomina.

Art. 13. — Il socio bisognoso potrà essere sussidiato, se iscritto da cinque anni non interrotti.

Art. 14. — Il coniuge superstite, gli orfani minorenni, gli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro, e gli ascendenti del socio che siano in condizioni di constatata povertà, possono avere assegni mensili se il socio appartenne all'Istituto ininterrottamente per dieci anni; ovvero sussidii straordinari, per una o più volte, se il defunto appartenne all'Istituto per cinque anni.

Art. 15. — Ai soci iscritti da otto anni, su loro domanda, viene dato un assegno mensile non maggiore di L. 120 (centoventi), quando sia constatato che per malattia cronica siano divenuti assolutamente inabili all'esercizio professionale, e non esercitino alcun proficuo lavoro.

Art. 16. — I sussidii e gli assegni di cui negli art. 13, 14 e 15 sono concessi proporzionalmente ai fondi disponibili, in base all'art. 42, ed in quanto ai sussidii, questi sono anche graduati secondo le circostanze di ciascun caso.

Art. 17. — Ai soci iscritti da un anno, su loro domanda, viene dato un assegno giornaliero non maggiore di L. 10 (dieci), quando sia constatato che per malattia sia loro comunque impossibile l'esercizio della professione.

Per le socie il puerperio fisiologico dà diritto a quindici giorni di assegno.

Art. 18. — La quota dell'assegno giornaliero è determinata annualmente in seguito al preventivo, relativamente al fondo disponibile ed ai risultati delle gestioni precedenti.

La decorrenza è dal quinto giorno dalla domanda.

Il numero totale degli assegni non può essere maggiore di sessanta in dodici mesi consecutivi per ogni socio malato.

Art. 19. — La convocazione di tutti i soci costituisce l'Assemblea.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 20. — L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno, nel primo trimestre, per discutere e deliberare sul preventivo della gestione avvenire, sul resoconto morale e amministrativo della gestione passata, e per la rinnovazione delle cariche.

Art. 21. — Le Assemblee straordinarie hanno luogo:

Per decreto di Assemblee precedenti;

Per deliberazione del Consiglio direttivo;

Per richiesta del Comitato dei Sindaci;

Per domanda motivata e firmata almeno da un dodicesimo dei soci.

Art. 22. — Le Assemblee sono regolarmente indette, quando gl'inviti, con gli argomenti da discutersi, siano stati diramati in iscritto a tutti i soci, non meno di cinque giorni innanzi alla riunione.

Art. 23. — Le Assemblee sono legali in prima convocazione quando siano presenti almeno un decimo dei soci, in seconda convocazione qualunque ne sia il numero, purchè i soci intervenuti non facenti parte del Consiglio siano superiori al numero dei componenti il Consiglio stesso presenti alla riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti ad alta voce, per appello nominale o per alzata e seduta. Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto. Le votazioni possono essere palesi a richiesta di un terzo dei presenti.

Art. 24. — Qualunque proposta diretta a modificare lo Statuto, a far prelevamenti sul patrimonio o variare la natura del reinvestimento di esso, od a censurare l'opera tanto del Consiglio direttivo quanto del Comitato dei Sindaci, non può essere risolta se non dopo essere stata discussa in due distinte Assemblee. Nella prima viene esaminata genericamente, per deliberare in massima l'opportunità e la convenienza di discutere in particolare; ed il voto essendo favorevole, nella Assemblea o nelle Assemblee successive, si discute di nuovo e si delibera.

Le relative deliberazioni devono riscuotere il suffragio di due terzi dei precedenti.

Art. 25. — Il Consiglio direttivo è composto di un Presidente, un Vice-Presidente, e sette Consiglieri.

Art. 26. — Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Istituto. Convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio.

Art. 27. — Il Consiglio direttivo:
costituisce il potere esecutivo ed amministrativo dell'Istituto;

stabilisce gli argomenti da discutersi nelle Assemblee;
delibera sull'ammissione de' nuovi soci, sulla sospensione e cancellazione degli iscritti;

determina gli assegni e dà i sussidi;
presenta all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;
esamina i pareri del Comitato dei Sindaci e si pronuncia in proposito;

provvede all'esatta osservanza dello Statuto ed in genere al buon andamento e progresso sociale.

Art. 28. — Il Comitato de' Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti fra i soci che non facciano parte del Consiglio direttivo, e non ne abbiano fatto parte nell'anno precedente.

Art. 29. — Il Comitato dei Sindaci:
esamina i rendiconti ed in generale ha le funzioni stabilite dall'art. 184 del Codice di Commercio;

può domandare schiarimenti al Consiglio direttivo sulla contabilità sociale ed emette all'opportunità il suo parere.

Art. 30. — Le adunanze del Consiglio direttivo e del Comitato dei Sindaci sono valide solo quando intervenga la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Art. 31. — Un componente del Consiglio e del Comitato dei Sindaci che non intervenga per tre riunioni consecutive, senza giustificato e comprovato motivo, decade dalla carica.

Art. 32. — Quando fra il Consiglio direttivo ed il Comitato dei Sindaci persistono controversie, l'Assemblea è chiamata a giudicare.

Art. 33. — Tutte le cariche sono onorarie ed hanno la durata di tre anni. Sono elette dall'assemblea a maggioranza assoluta di voti.

Le successive votazioni, qualora il numero degli eletti non fosse completo, si faranno sopra quei nomi che ebbero suffragi nelle votazioni precedenti.

Art. 34. — Al termine di ogni anno un terzo dei Consiglieri e dei Sindaci cessano dall'ufficio secondo l'anzianità di nomina. Nel caso di rinnovamento completo, nei primi due anni la sorte stabilisce il turno di decadenza.

Art. 35. — Si deve procedere nel termine di 15 giorni alla rielezione delle cariche rimaste vacanti, quando o il Presidente o un terzo o maggior parte, così del Consiglio come del Comitato dei Sindaci, siano venuti a mancare per qualsivoglia motivo. Il nuovo eletto che surroga un componente del Consiglio o del Comitato dei Sindaci anzi tempo scaduto, rimane in ufficio quanto avrebbe durato nella carica il suo predecessore.

Art. 36. — Di ciascuna Assemblea come delle adunanze del Consiglio direttivo o del Comitato dei Sindaci debbono essere redatti processi verbali, e se ne deve dare lettura nella successiva Assemblea od adunanza rispettiva.

Art. 37. — Il patrimonio dell'Istituto, impiegato in rendita italiana nominativa, è intangibile.

Art. 38. — Nello stesso modo e con lo stesso vincolo dovranno reinvestirsi le tasse di ammissione, i versamenti dei soci benemeriti perpetui e qualsiasi straordinaria elargizione fatta a favore dell'Istituto, nonchè le eccedenze attive annuali, delle quali non disponga lo Statuto (art. 42) o l'Assemblea; salva la somma presumibilmente necessaria come riserva di cassa, che deve essere depositato in un Istituto di credito di notoria solvibilità o in un Istituto di Risparmio.

Art. 39. — Soltanto per deliberazione dell'Assemblea e per circostanze gravissime possono farsi prelevamenti dal patrimonio, o dalle somme che debbono andare a farne parte a norma dell'art. 38.

L'Assemblea può anche variare il modo di reinvestimento di tutto il patrimonio, purchè i nuovi modi di impiego siano scelti esclusivamente fra i seguenti: a) titoli emessi o garantiti dallo Stato; b) depositi presso la Cassa di Risparmio o il Monte di Pietà di Roma; c) mutui ipotecari di prima iscrizione sopra stabili

urbani in Roma, fino a metà del valore dell'immobile e per non oltre cinque anni. Quest'ultimo modo di impiego non potrà eccedere il decimo del patrimonio.

Art. 40. — Le rendite del patrimonio, depurate dalle imposte, le contribuzioni dei soci ordinari e quelle dei benemeriti rappresentano la somma attiva da ripartirsi annualmente pei vari scopi dell'Istituto, dopo avervi sottratto le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 41. — La metà del contributo dei soci ordinari e benemeriti e del frutto delle somme elargite dai benemeriti perpetui viventi, prelevata la quota proporzionale delle spese di amministrazione, è destinata come fondo ordinario per l'assegno giornaliero e per le spese di cui al comma *d*) dell'art. 1.

Art. 42. — Di quanto resta della somma attiva, una metà è destinata ai soccorsi pel coniuge superstite, per gli orfani minorenni, per gli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro, e per gli ascendenti in istato di povertà; l'altra metà è assegnata per due terzi agli inabili all'esercizio professionale per malattia cronica, per un terzo ai soccorsi per i soci in bisogno.

Art. 43. — È stabilito un fondo di riserva per l'assegno giornaliero e per le spese di cui al comma *d*) dell'art. 1, per usufruirne soltanto quando, dopo aver fissato in preventivo la quota di esso assegno, il fondo ordinario risulti deficiente per fare il servizio effettivo dell'anno in corso. Detta riserva è pure depositata presso una Cassa di risparmio.

Art. 44. — A costituire il fondo di riserva debbono andare le eccedenze del fondo ordinario. Il frutto della riserva è destinato ad aumentare il fondo ordinario nell'anno seguente.

Art. 45. — La riserva per l'assegno giornaliero non deve essere minore di due terzi del fondo ordinario, tenuto conto del frutto della riserva dell'anno precedente. Quando nel preventivo non si raggiungesse la detta proporzione si deve sottrarre dal fondo ordinario e passare alla riserva la somma necessaria.

Qualora per l'accumularsi dell'eccedenza del fondo ordinario si raggiungesse una somma ritenuta troppo elevata, il Consiglio Direttivo può determinare la quota di questa che deve reinvestirsi in rendita nominativa.

Art. 46. — Qualsiasi spesa straordinaria, ed il modo di provvedervi, è decretata dall'Assemblea.

Art. 47. — L'Istituto di mutuo soccorso, perdura indefinitamente; in caso di scioglimento forzoso, l'Assemblea nomina una Giunta cui impartisce le norme della liquidazione.

Le rendite ed il patrimonio residuale, dopo aver soddisfatto gli impegni in corso, devono essere erogati a scopo di beneficenza per la Classe sanitaria della città e provincia di Roma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1. — La contribuzione di quei soci che, nella presente riforma dello statuto, dichiararono di voler restare alle antiche condizioni, è rispettivamente mantenuta a L. 30 (trenta) per i soci ordinarii, e a L. 60 (sessanta) per i soci benemeriti.

Art. 2. — I soci di cui al precedente articolo continueranno a fruire di assegno giornaliero non superiore a L. 5 (cinque), e per sessanta giorni in dodici mesi consecutivi, per malattia impedente l'esercizio professionale; di assegno mensile non superiore a L. 60 (sessanta) in caso di constatata inabilità per malattia cronica; di assegni mensili e straordinarii per le loro vedove ed orfani minorenni in misura uguale alla metà di quella che sarà fissata, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, per le vedove e gli orfani dei soci che optarono per la nuova contribuzione di L. 60 (sessanta) annue; e dell'assegno funeri nella misura di L. 150 (centocinquanta), sempre che richiesto dalla famiglia.

Art. 3. — Il presente statuto ed il relativo regolamento andranno in vigore col 1° gennaio 1930.

REGOLAMENTO

(approvato dall'assemblea generale dei soci del 6 febbraio 1930)

1). Nomina dei soci e pagamento delle contribuzioni

(Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dello Statuto)

Art. 1. — Colui che desidera essere nominato socio dell'Istituto di mutuo soccorso fra Medici, Chirurghi e Farmacisti di Roma e Provincia, deve farne domanda in iscritto al Presidente, documentando la data della nascita, l'Università e l'anno in cui ebbe il diploma, ed il luogo della sua stabile dimora.

Art. 2. — Constatata la sana fisica costituzione del richiedente a mezzo di un medico visitatore, esaminati i documenti e deliberata l'ammissione, ne viene data partecipazione al nuovo socio, fissandogli la tassa da pagarsi a norma dell'art. 6 dello Statuto, inviandogli lo Statuto ed il Regolamento e il modulo da firmarsi per l'accettazione degli obblighi sociali.

E' concesso un mese di tempo, a partire dalla data della partecipazione di cui al comma precedente, per pagare all'economocassiere la tassa d'ammissione.

Non avendo luogo il pagamento nel tempo stabilito, dovrà essere rinnovata la domanda.

Art. 3. — Effettuati tutti gli obblighi statutari e regolamentari, da quel giorno decorrerà l'anzianità del nuovo socio, e di pari data sarà il suo diploma, a meno che il Consiglio direttivo non stabilisca un'anzianità diversa.

Art. 4. — Ogni socio è tenuto a versare anticipate le rate bimestrali di L. 10 (dieci) del contributo sociale.

Soltanto la ricevuta può documentare l'avvenuto pagamento.

Art. 5. — Il socio arretrato di due rate bimestrali è avvisato con cartolina raccomandata affinché si metta in regola.

Se il debito non viene soddisfatto entro otto giorni dalla data della cartolina, il socio è iscritto fra i morosi.

Art. 6. — E' motivo di cancellazione dall'albo la morosità di sei rate bimestrali.

Il socio arretrato nei pagamenti di sei rate bimestrali è avvisato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a porsi in

regola nel termine di dieci giorni. Le spese postali sono a carico del socio moroso.

Qualora l'invito resti senza effetto, il socio si intende senza altro cancellato.

Art. 7. — Presentando le dimissioni in qualsiasi epoca dell'anno sociale, il socio non pertanto è obbligato a pagare le quote residuali dell'anno in corso.

Art. 8. — Il socio dimissionario che desidera essere riammesso dovrà nuovamente farne domanda come all'art. 1 del Regolamento.

Art. 9. — Non è applicabile l'art. 10 dello Statuto, quando sia dimostrato che l'inadempimento dei doveri sociali derivò da perdita delle facoltà mentali, o da altre cause di forza maggiore.

Art. 10. — I soci sono obbligati a dar notizia al segretario del cambiamento di domicilio.

Art. 11. — Restano inalterati i diritti e i doveri dei soci, che si trasferiscono fuori della provincia di Roma.

Art. 12. — Quando un socio abbia procurato usufruire indebitamente dei benefici dell'Istituto, è sospeso dai diritti sociali, a giudizio del Consiglio direttivo, e può anche essere cancellato.

Sussidi e assegni

(Art. 13, 14, 15, 16, 17, 18 dello Statuto)

Art. 13. — Le domande per ottenere sussidi devono essere fatte in iscritto al Presidente. Il Presidente rimette le domande ad una speciale commissione che il Consiglio direttivo annualmente sceglie fra i suoi componenti.

La Commissione con la maggiore sollecitudine ne riferisce al Consiglio stesso.

Per il coniuge superstite e per gli orfani occorre anche il certificato di famiglia.

I sussidi ai soci possono essere dati anche senza domanda, quando consti al Consiglio direttivo lo stato di bisogno; in tal caso occorre l'unanimità dei presenti a scrutinio segreto.

Art. 14. — I sussidi sono concessi constatata la condizione di assoluto bisogno richiesta dallo Statuto.

I sussidi possono essere concessi anche più volte durante l'anno.

Quando il soccorso per essere efficace, deve essere immediato, il Presidente da solo può concedere, per una sol volta, un sussidio straordinario non maggiore di L. 150 (centocinquanta).

Le socie, se assai bisognose, possono avere sussidii anche durante la gravidanza e il puerperio, oltre quello stabilito dall'articolo 17 dello Statuto.

Art. 15. — Oltre al maggiore o minore bisogno, sono criterii per aumentare o diminuire il sussidio tanto ai soci quanto al coniuge superstite ed orfani, l'età del socio, la sua anzianità e le sue benemeritenze verso l'Istituto, il numero dei componenti la famiglia, i sussidi e assegni già percepiti.

Art. 16. — I sussidi sono soppressi quando, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, risulti cessato il bisogno; quando il coniuge superstite passi a nuove nozze, e gli orfani escano di minorità.

Art. 17. — Può anche essere soppresso il sussidio a chi siasi reso immeritevole di goderlo.

Art. 18. — I ruoli dei sussidii mensili sono, di regola, rivenduti ogni tre mesi.

Art. 19. — Può aver diritto all'assegno mensile colui che è divenuto assolutamente inabile all'esercizio professionale per malattia cronica; egli deve farne domanda in iscritto e sottoporsi alla visita di uno o più verificatori, o a quella di medici speciali delegati dal Consiglio direttivo.

Art. 20. — Un socio non può contemporaneamente percepire l'assegno mensile e giornaliero.

Art. 21. — La ripartizione del fondo degli assegni mensili si fa ogni tre mesi.

Art. 22. — L'assegno mensile cessa quando il socio può riprendere, anche parzialmente, l'esercizio professionale, secondo il parere del verificatore o di medici speciali delegati dal Consiglio direttivo.

Art. 23. — Al socio moroso cui fu concesso l'assegno mensile per malattia cronica saranno ritenute le quote mensili non pagate, le spese postali, e una multa di tanti trentesimi dell'assegno quanti sono i mesi di cui è debitore.

Art. 24. — Chi non potendo assolutamente esercitare la professione voglia usufruire dell'assegno giornaliero, deve far pervenire in iscritto denuncia di malattia all'economocassiere.

La denuncia deve essere firmata dal socio o da un suo incaricato, e deve indicare il domicilio del socio ammalato.

Costituiscono la data certa della denuncia, o il timbro postale, o l'asserzione di uno dei membri del Consiglio direttivo cui fu consegnata.

Nei casi d'impossibilità assoluta da parte del socio infermo di fare la denuncia, la data della domanda può essere stabilita dal Consiglio su informazioni.

Art. 25. — L'assegno giornaliero comincia a decorrere dal sesto giorno dopo quello della denuncia incluso.

Art. 26. — L'assegno cessa quando anche parzialmente cessa l'impossibilità all'esercizio professionale; ciò che deve essere ac-

certato con denuncia di cessazione di malattia del socio, o colla visita del Verificatore.

Art. 27. — I soci che, mentre godono l'assegno giornaliero, abbiano bisogno d'uscire di casa, debbono avvertire l'Economocassiere, il quale invia uno o più verificatori che, con rapporto scritto, stabiliranno l'opportunità e la necessità dell'uscita fissandone il numero dei giorni. Il socio che non ottempererà a tale disposizione, perde il diritto all'assegno giornaliero dal 1° giorno d'uscita constatata.

Art. 28. — Il socio moroso cadendo malato, se non ha soddisfatto il debito almeno 15 giorni prima della denuncia di malattia, perde il diritto all'assegno giornaliero per tanti giorni quanti sono i mesi della morosità.

Constatazioni di malattie e Medici verificatori.

Art. 29. — La constatazione di malattia si fa per mezzo di medici verificatori, i quali inviano il loro rapporto scritto all'economocassiere.

Art. 30. — Le mansioni di medico verificatore sono disimpegnate gratuitamente dai medici membri del Consiglio direttivo, a turno stabilito dal Presidente d'accordo con l'economocassiere.

Art. 31. — Ai medici verificatori saranno rimborsate le eventuali spese di trasporto da essi incontrate nel disimpegno delle loro mansioni.

Art. 32. — In caso di denuncia di malattia di un socio, l'economocassiere curerà che le pratiche tanto dell'invito che egli deve fare al verificatore, quanto della relazione di questo all'economocassiere sulla esistenza o meno della malattia, siano espletate nei primi cinque giorni dalla denuncia stessa.

Art. 33. — Il Verificatore, negli accertamenti ulteriori, riferirà sulla impossibilità del socio all'esercizio professionale e sulla presumibile sua durata, ed in ultimo sulla cessazione dell'assegno giornaliero. Per i casi di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 27 del Regolamento, il Verificatore, o la Commissione di essi, dopo accurato studio del malato, invierà dettagliato rapporto direttamente all'Economocassiere.

Art. 34. — Le relazioni firmate sono staccate da un bollettario a triplice copia, delle quali una resta al Verificatore, l'altra è consegnata al socio malato, e la terza è spedita all'Economocassiere.

Art. 35. — I soci dimoranti fuori di Roma devono far pervenire all'Economocassiere il certificato di malattia rilasciato loro dal medico curante e legalizzato dal Sindaco locale; il certificato deve contenere le stesse indicazioni che si richiedono ai Verificatori dall'art. 33.

Con altro certificato medico notificano il termine della malattia.

Art. 36. — Nei casi dubbi è lasciata facoltà al Consiglio Direttivo di valersi di tutti quei mezzi che crederà opportuni per procedere all'accertamento.

Art. 37. — Il medesimo trattamento è richiesto per tutti i casi speciali, quali malattie frequenti, ricorrenti, recidivanti, ecc.

Pagamento dei sussidi e degli assegni.

Art. 38. — Il pagamento dei sussidi e degli assegni viene fatto dall'economocassiere al socio, al coniuge supstitute od a chi ha cura degli orfani.

Possono essere pagati eziandio a procuratori a tal uopo delegati in iscritto dai soci o dai sussidiati, dietro certificato di sopravvivenza o attestato di questa da un socio responsabile conosciuto dall'economocassiere.

Art. 39. — Gli assegni mensili decorrono dal primo giorno del mese; sono pagati anticipatamente nella prima decade del mese.

Art. 40. — Gli assegni giornalieri sono pagati in fine di malattia. L'economocassiere può, a richiesta del socio, in via d'urgenza, disporre che siano pagati durante la malattia.

In ogni caso debbono essere ritenute le quote di contribuzione arretrate e le spese di posta ove siano occorse.

Art. 41. — I sussidi e gli assegni per i soci che dimorano fuori di Roma sono spediti dall'economocassiere per mezzo postale, con la ritenuta delle relative spese.

Assemblee

(Art. 19, 20, 21, 22, 23 dello Statuto)

Art. 42. — Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono indette dal Presidente con invito scritto ai soci, nel quale devono essere indicati gli oggetti della discussione.

Nessun argomento può essere discusso se non fu iscritto nell'invito alla riunione.

Art. 43. — Ogni socio può presentare al Consiglio direttivo o all'Assemblea stessa proposte da discutersi. Nel primo caso dette proposte devono giungere al Consiglio almeno dieci giorni prima che siano diramati gl'inviti, e il Consiglio giudica sull'opportunità o meno della discussione; nel secondo caso l'Assemblea vota se si debbano inscrivere all'ordine del giorno della riunione successiva.

Art. 44. — Le Assemblee promosse dal Comitato dei Sindaci

devono essere da questo richieste al Presidente del Consiglio, con motivazione scritta, nella quale deve essere formulato l'argomento da proporsi alla discussione dei soci.

Art. 45. — Le domande dei soci per riunire l'Assemblea a termine dell'art. 21 dello Statuto, debbono indicare l'argomento da discutersi ed essere accompagnate da una relazione scritta.

Art. 46. — Tanto le Assemblee promosse dai Sindaci quanto quelle promosse dai soci debbono essere indette non più tardi di quindici giorni dalla richiesta.

Art. 47. — Gl'intervenuti all'Assemblea firmano il foglio di presenza.

Art. 48. — Nelle Assemblee di prima convocazione, per la validità di qualunque atto, il Segretario deve far constatare che i presenti sono in numero legale. In difetto di questo, non si può dal presidente pronunciare il rinvio alla 2^a convocazione, se non dopo 30 minuti dall'ora fissata nell'invito, e ne deve essere redatto processo verbale, da leggersi insieme al precedente nella prossima Assemblea.

Art. 49. — Nessun socio può prendere la parola se non gli viene concessa dal Presidente, nè più di due volte sopra uno stesso argomento tranne che lo consenta l'Assemblea, o il socio abbia incarico di relatore.

Art. 50. — Nel caso di parità di voti si deve procedere ad una seconda votazione, e ripetendosi la parità s'intende approvata.

Consiglio direttivo

(Art. 25, 26, 27, 30 dello Statuto)

Art. 51. — Il Consiglio direttivo si aduna nei primi quindici giorni successivi alle elezioni.

In questa prima adunanza elegge per il nuovo anno fra i consiglieri un segretario ed un economo-cassiere.

Gli eletti possono essere confermati per l'anno successivo con nuova votazione.

Art. 52. — Il Consiglio direttivo si riunisce ogni tre mesi per esaminare e controllare l'andamento amministrativo, che convalida con la firma dei presenti; prende notizia degli affari in corso, di cui ha relazione dai singoli incaricati.

Si riunisce pure per stabilire il preventivo o il consuntivo alle epoche stabilite dallo Statuto.

Art. 53. — Si aduna in via straordinaria, quando sia creduto necessario dal Presidente, o a richiesta di tre membri del Consiglio stesso, o quando debba rispondere ad interpellanze o pareri del Comitato dei Sindaci.

Le riunioni straordinarie debbono essere indette non oltre quindici giorni dopo la richiesta.

Art. 54. — Il Consiglio direttivo può trattare, seduta stante, qualunque argomento o proposta sorga nel suo seno, ma il presidente ha il diritto della sospensiva fino alla prossima riunione.

Art. 55. — Il Consiglio può discutere quando intervengano cinque membri, e le sue proposte sono approvate quando riscuotano la maggioranza dei presenti.

Art. 56. — Il Consiglio delibera sull'ammissione di nuovi soci, sui sussidi e sugli assegni mensili.

Determina con speciale Regolamento le disposizioni sia di ordine morale che materiale e finanziario per la gestione del lascito Olivieri.

Designa la Banca o Cassa in cui devono essere depositati i valori liberi ed il denaro in cassa.

Dà al Comitato dei Sindaci le spiegazioni richieste e ne prende in esame i pareri per modificare, se lo crede, le proprie deliberazioni.

Può concedere un impiegato stipendiato in aiuto all'Economo-cassiere, o al segretario.

Art. 57. — Il Presidente ha la direzione e la sorveglianza dell'andamento dell'Istituto.

Firma i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo e delle Assemblee generali, dopo che furono approvati.

Controlla, approva e controfirma tutti i documenti contabili compilati dall'economo-cassiere.

Cura l'esatta applicazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, e la scrupolosa osservanza dello statuto e del regolamento.

Firma tutta la corrispondenza dell'ufficio suo e della segreteria.

Art. 58. — Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di precaria assenza, e può avere, per speciale delegazione, la temporanea rappresentanza giuridica dovuta al Presidente.

Art. 59. — Il Segretario:

si occupa della corrispondenza per tutti gli affari dell'Istituto, meno quelli attribuiti all'economo-cassiere;

sottopone la corrispondenza stessa all'esame e alla firma del Presidente;

compila annualmente una relazione sommaria dell'andamento dell'Istituto, da pubblicarsi a nome del Consiglio direttivo col bilancio consuntivo;

partecipa ai soci la elezione agli uffici;

spedisce gli inviti per le adunanze del Consiglio direttivo e per le Assemblee generali; compila e firma i relativi verbali;



tiene in regola e custodisce l'albo dei soci, il protocollo e l'archivio.

Art. 60. — L'Economo-Cassiere :

ha la cura del patrimonio dell'Istituto: titoli di rendita, beni mobili ed immobili, stampati, e quanto sia di proprietà dell'Istituto. Di tutto conserva inventario, in cui nota ogni variazione;

provvede, con la approvazione del Consiglio direttivo, all'acquisto di quanto occorra per l'Istituto;

invita i medici verificatori a visitare i soci che si denunciano ammalati, e provvede in conformità delle loro relazioni a corrispondere ai soci stessi l'assegno giornaliero dovuto, giusta l'art. 40;

riceve dalla segreteria le denunce e i certificati di malattia e guarigione dei soci risiedenti fuori di Roma, e provvede poi a corrispondere a questi l'assegno giornaliero dovuto, a mezzo posta, giusta l'art. 41;

manda avviso ai soci arretrati di due o più rate bimestrali, ed ai soci morosi di sei o più rate bimestrali, a norma degli articoli 5 e 6:

riferisce al Presidente su qualsiasi vertenza e dubbio insorto sugli assegni ed in genere riguardo al proprio ufficio;

provvede al pagamento degli assegni fissi mensili ai soci inabili permanentemente, ed alle vedove, giusta l'art. 39, nonchè al pagamento dei sussidi straordinari, in conformità delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

compila la nota dei pagamenti da farsi nel mese, da valere quale unico mandato mensile di uscita di cassa; la sottopone alla approvazione ed alla firma del Presidente; provvede ai pagamenti in essa indicati, facendo rilasciare le relative quietanze, per quanto possibile, sulla nota stessa, e tenendo presente che le spese delle quietanze e dei vaglia postali debbono sempre essere a carico dei riceventi; registra cronologicamente sul giornale di cassa le singole partite di esito;

compila la nota delle riscossioni da eseguirsi nel mese, da valere quale unico mandato mensile di entrata di cassa; la sottopone all'approvazione ed alla firma del Presidente; provvede alle riscossioni in essa indicate, direttamente o a mezzo dell'esattore; registra cronologicamente sul giornale di cassa le singole partite d'introito;

presenta e documenta nelle adunanze trimestrali del Consiglio direttivo e nelle adunanze del Comitato dei sindaci, le partite di introito e di esito del trimestre trascorso, la situazione patrimoniale e lo stato di cassa;

compila i bilanci preventivi e consuntivi;

rimette annualmente all'archivio la contabilità dell'esercizio precedente, dopo che il relativo consuntivo sarà stato approvato dall'assemblea generale ordinaria, e dopo che di questo sarà stata inviata al competente Ministero la copia prescritta.

Art. 61. — Per la esazione delle contribuzioni sociali, l'economocassiere, sotto la sua piena e completa responsabilità, può servirsi di un esattore di sua fiducia. Il Consiglio direttivo, su proposta dell'economocassiere, annualmente, dopo le elezioni, nomina o riconferma l'esattore, e fissa la percentuale sulle riscossioni ad esso spettante come suo equo compenso.

L'esattore dovrà dare una cauzione in valore effettivo non inferiore a mesi due di riscossione, che sarà custodita con gli altri valori dell'Istituto. La cauzione rimane fruttifera a vantaggio dell'esattore.

L'economocassiere consegna all'esattore i bollettari delle ricevute per le contribuzioni da esigere, per una somma non superiore alla cauzione, e subordinatamente ai versamenti che l'esattore gli va facendo.

Art. 62. — I membri del Consiglio direttivo uscenti di carica intervengono alla prima riunione del Consiglio stesso rinnovato, e coloro che decadde, se ebbero ufficio di segretario o di economocassiere, ne danno consegna ai successori; di che si dà atto nel processo verbale dell'adunanza, con quelle osservazioni che alcuno dei presenti credesse di fare. Se fu rinnovato il Presidente, la convocazione del Consiglio è fatta dal vice Presidente.

Sindaci

(Art. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37 dello Statuto)

Art. 63. — Il Comitato dei sindaci elegge nel proprio seno un Presidente, che dura in carica un anno e può essere rieletto.

Art. 64. — Il Comitato dei sindaci si aduna, per invito del Presidente che decade, allo scopo di nominare il Presidente per il nuovo anno, entro venti giorni dalla sua elezione generale o parziale.

Art. 65. — Il Presidente ha la firma di tutta la corrispondenza del Comitato; egli corrisponde unicamente col Presidente del Consiglio direttivo, e, quando ne sia il caso, con i singoli sindaci. Ha in consegna il registro dei verbali. Convoca il Comitato tutte volte che necessario.

Art. 66. — Nelle riunioni del Comitato il membro più giovane dei presenti funge da segretario, e redige il verbale della riunione.

Art. 67. — Il Comitato si riunisce in via ordinaria ogni tri-

mestre; in via straordinaria, quante volte lo creda necessario il Presidente di esso o due dei Sindaci, quante volte sia richiesto di pareri dal Consiglio direttivo, o riceva reclami dai soci, ver-
tenti su materia finanziaria.

Le riunioni sono legali, quando siano presenti due Sindaci, e le deliberazioni sono valide quando riscuotano la maggioranza dei voti.

Art. 68. — Il Comitato dei Sindaci verifica la tenuta dei libri amministrativi, gli introiti e le spese e i relativi documenti e convalida colla firma dei presenti la regolarità dell'amministrazione.

Dopo aver esaminato il consuntivo annuale, redige un rapporto che rimette al Presidente perchè sia letto all'Assemblea. Ha tutte le attribuzioni volute dall'art. 184 del Codice di commercio.

Art. 69. — Le domande di schiarimenti del Comitato dei Sindaci al Consiglio direttivo e i pareri non favorevoli debbono essere presentati al Presidente del Consiglio in iscritto, debitamente motivati.

Art. 70. — Qualsiasi socio può trasmettere in iscritto al Presidente del Comitato dei Sindaci osservazioni e reclami sopra questioni d'indole finanziaria.

Il Comitato emette il suo parere dopo aver sull'argomento chieste ed avute le spiegazioni dal Presidente del Consiglio direttivo.

La risoluzione del reclamo è comunicata in iscritto al reclamante.

Elezioni agli uffici

(Articoli 34, 35, 36 dello Statuto)

Art. 71. — Le elezioni del Consiglio direttivo e dei Sindaci sono fatte con una sola scheda nella quale deve essere specificato: Presidente; Vice Presidente; Consiglieri; Sindaci.

Le schede preparate per la votazione porteranno stampate le indicazioni: Presidente; Vice Presidente; Consiglieri; Sindaci.

Le urne devono rimanere aperte per un'ora iniziata la votazione.

Lo scrutinio deve essere fatto, seduta stante, dal Presidente dell'Assemblea, coadiuvato da due scrutatori scelti da lui medesimo.

Per essere eletti si deve aver ottenuto un numero di voti maggiore della metà dei votanti.

Essendo necessario uno o più ballottaggi, questi devono farsi

sopra tutti i candidati non eletti nelle votazioni antecedenti, nella stessa seduta se persiste il numero legale.

Art. 72. — Venendo a mancare il Vice Presidente, o qualche Consigliere o Sindaco, le nuove elezioni si faranno nella prima prossima Assemblea, salvo il disposto dell'art. 33 dello Statuto.

Art. 73. — Il sorteggio del terzo dei Consiglieri e dei Sindaci, nel caso che abbiano avuto luogo nell'anno in corso, o in quello precedente le elezioni generali, si fa nella Assemblea intimata per la rinnovazione delle cariche. Trovandosi nel momento del sorteggio, per qualunque causa, vacante qualche carica, questa viene compresa nel terzo da rinnovarsi.

Art. 74. — Se nelle elezioni parziali qualcuno che doveva restare in una carica viene eletto ad un'altra, la sostituzione si fa nella stessa Assemblea.

Art. 75. — I Consiglieri ed i sindaci decadono dall'ufficio quando siano divenuti morosi, e quando siano mancati a tre adunanze consecutive, ed il rispettivo consesso non istimi giustificato e comprovato il motivo delle assenze.

Patrimonio e rendite

(art. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 dello statuto)

Art. 76. — Tutti i titoli delle rendite costituenti il patrimonio sociale sono dati in consegna all'economocassiere, il quale li conserverà depositati in una cassetta di custodia presso una banca.

Il denaro contante dovrà essere depositato in libretti di risparmio nominativi, intestati all'Istituto, presso la Cassa di risparmio di Roma, o il Monte di Pietà di Roma.

Art. 77. — La riserva di cassa non deve essere maggiore della quarta parte dell'introito totale netto, secondo il preventivo dell'anno in corso.

Art. 78. — La riserva di cassa e le altre somme che l'economocassiere riceve, devono essere depositate nei libretti di risparmio, o in conto corrente nella Cassa di risparmio di Roma, o nel Monte di Pietà di Roma.

Art. 79. — Per l'apertura della cassetta di custodia di cui sopra, è necessaria ogni volta la presenza simultanea del Presidente e dell'economocassiere.

Per i prelevamenti da effettuarsi sui conti correnti occorrono sugli assegni le firme abbinata del Presidente e dell'economocassiere. Ugualmente per i prelevamenti da effettuarsi sui libretti di risparmio nominativi occorre la presenza simultanea del Presidente e dell'economocassiere, per le necessarie firme di quietanza.

Alle banche o istituti di credito dovranno essere sempre, a cura del segretario, tempestivamente comunicati i cambiamenti delle suddette cariche, e depositate le relative firme.

Art. 80. — I rivestimenti ipotecarii non possono essere fatti che con ipoteche di prima iscrizione sopra fondi urbani entro la città di Roma.

Contabilità ed archivio.

Art. 81. — L'amministrazione dei lasciti con speciale destinazione deve essere tenuta separatamente, salvo deliberazione diversa dell'assemblea generale dei soci.

Art. 82. — La contabilità tenuta dall'economocassiere è sistemata su appositi registri e stampati, conformi ai modelli allegati.

Art. 83. — Tutti i documenti contabili dovranno essere firmati dall'economocassiere, e controfirmati dal Presidente.

Art. 84. — I bilanci preventivi e consuntivi sono inviati in comunicazione a tutti i soci, insieme all'invito di convocazione dell'assemblea generale ordinaria nella quale debbono essere discussi.

Il consuntivo deve essere esaminato dal Comitato dei sindaci prima di essere presentato ai soci. Dopo l'approvazione dell'assemblea deve essere comunicato in copia al Ministero competente.

Art. 85. — Sull'invito di convocazione dell'assemblea generale ordinaria è anche comunicato l'elenco dei soci che decadono dalle cariche.

Art. 86. — Ogni anno il consuntivo, dopo approvato dall'assemblea, sarà (a meno che esigenze di bilancio non lo consentano) pubblicato a stampa, ed inviato a tutti i soci.

La pubblicazione dovrà anche contenere: la situazione patrimoniale, il rapporto del Comitato dei sindaci sulla gestione dell'anno cui si riferisce il consuntivo; l'albo dei soci benemeriti e ordinarii, il movimento numerico dei soci dell'anno stesso; l'elenco nominativo dei soci morosi e dei cancellati nell'anno, con la indicazione delle somme dovute e del motivo della cancellazione.

Art. 87. — Nel caso di correzioni e aggiunte da farsi nei processi verbali, queste debbono essere notate a margine, approvate dalla firma del Presidente e del segretario, ed essere menzionate nel successivo processo verbale.

Art. 88. — Nell'archivio debbono essere conservate in distinti fascicoli o posizioni, cronologicamente rubricate:

1) le carte relative a ciascun socio, a cominciare dal modulo di domanda di associazione.

Le domande del coniuge superstite e degli orfani vanno nella posizione del socio defunto;

2) le carte relative a ciascuna assemblea generale, ivi compreso il foglio d'invito ai soci con l'ordine del giorno, il foglio con le firme degli intervenuti, la copia del preventivo e del consuntivo, la relazione del Comitato dei sindaci sul consuntivo, le proposte dei soci, le note degli scrutini, ecc.;

3) le carte relative ad ogni riunione del Consiglio direttivo, ivi compreso il foglio d'invito ai consiglieri con l'ordine del giorno, le copie degli specchi trimestrali della contabilità firmati dall'economista-cassiere, dai sindaci e dai consiglieri (art. 52), ecc. ecc.;

4) le carte relative ad ogni speciale argomento;

5) le carte e i documenti relativi alla contabilità di ogni singolo anno, con i mandati mensili e tutti i titoli giustificativi, nonchè le copie del preventivo e del consuntivo dell'anno stesso.

Art. 89. — Nell'archivio è anche conservata la rubrica cronologica di tutte le posizioni, nonchè una rubrica alfabetica delle posizioni stesse. Il segretario curerà che esse siano sempre tenute con la massima esattezza, e costantemente aggiornate.

Nell'archivio è pure conservato l'albo dei soci, con la indicazione per ciascuno di essi della data di ammissione, della data di cessazione (con la indicazione del motivo), degli uffici sostenuti, dei titoli di benemeranza, degli assegni e dei sussidii percepiti.

Anche l'albo dei soci sarà tenuto al corrente a cura del segretario.

L'albo potrà essere integrato da apposito schedario.

Onoranze funebri.

Art. 90. — La morte dei soci è annunciata pubblicamente, quando possibile, a cura del segretario, non appena la Presidenza dell'Istituto ne abbia avuto comunicazione.

Una rappresentanza dell'Istituto interverrà sempre alle onoranze funebri dei soci.

L'Istituto concorre eventualmente alle spese dei funerali dei soci indigenti, ai sensi dell'art. 1, comma d) dello statuto.

In ogni assemblea il Presidente commemora i soci defunti.

Disposizioni generali.

Art. 91. — Per le modificazioni al presente regolamento sarà seguita la stessa procedura indicata per le modificazioni allo statuto dall'art. 24 dello statuto sociale.

LASCITO "GAETANO OLIVIERI,"

Regolamento.

Art. 1. — La donazione di porzione della sua casa in Roma, al vicolo dei Venti n. 5-A, al Pio Istituto di M. S. fra medici chirurghi e farmacisti di Roma e provincia, venne fatta dal compianto socio fondatore benemerito perpetuo dott. Gaetano Olivieri con istromento per atti Notar Alfieri del 21 ottobre 1863, allo scopo di dare ricovero gratuito, sotto l'invocazione di S. Gaetano, a vedove di medici chirurghi e farmacisti lasciate in provero stato, sole o con orfani minorenni, dando la preferenza alle vedove di soci dell'Istituto stesso.

Art. 2. — Il Consiglio direttivo dell'Istituto, in conformità dell'atto di donazione, amministra il Lascito, provvede alla sua tutela, stabilisce le norme disciplinari, ed invigila perchè tutto proceda nel miglior modo e secondo la volontà del donatore.

Art. 3. — L'amministrazione del Lascito Olivieri è autonoma; essa provvede a tutte le spese occorrenti mediante l'affitto del piano terreno e di parte degli altri locali.

Art. 4. — L'amministrazione del Lascito Olivieri è affidata al Presidente dell'Istituto ed all'economista-cassiere, che vi provvedono con gestione completamente separata, e con le stesse norme stabilite dallo statuto e dal regolamento sociale per la amministrazione dell'Istituto.

Art. 5. — Il Presidente informa il Consiglio direttivo di tutto ciò che si riferisce alla casa Olivieri; propone ad esso i provvedimenti che giudica opportuni; provvede ad eseguirne le deliberazioni.

Art. 6. — Il Presidente ha facoltà di disporre, nei limiti del preventivo, circa le spese che non ammettono dilazione, e di prendere le misure disciplinari urgenti, riferendone poi nella prossima adunanza al Consiglio direttivo per la convalidazione.

Art. 7. — Gli alloggi gratuiti sono concessi dal Consiglio direttivo alle vedove di medici chirurghi e farmacisti, povere, sole o con figlie minorenni ed in stato libero.

Nella concessione debbono essere preferite le vedove dei soci, e specialmente di quelli che ebbero residenza in Roma.

Art. 8. — Le vedove che desiderano l'alloggio debbono presentare al Presidente dell'Istituto regolare domanda, in carta senza bollo, corredata dei documenti comprovanti:

a) che il defunto marito possedeva la laurea in medicina e chirurgia, o in chimico-farmacia o il diploma di farmacista;

b) che non passarono a nuove nozze;

c) che si trovano in stato di povertà;

d) che le figlie sono minorenni ed in stato libero.

Art. 9. — Il Consiglio direttivo concede l'alloggio soltanto quando sia libero e possa essere subito occupato; non può in alcuna maniera impegnarsi per l'avvenire.

Art. 10. — La concessione dell'alloggio è partecipata dal Presidente a mezzo di lettera, con l'avvertenza dell'obbligo di osservare le disposizioni regolamentari, e con la indicazione delle persone destinate a fruire dell'alloggio stesso. Di questo viene data regolare consegna: una copia del verbale di consegna e una del regolamento sottoscritte dalla vedova sono conservate in archivio un'altra copia di ambedue viene consegnata alla vedova per opportuna sua norma.

Art. 11. — Le ricoverate non debbono avere fra loro rapporti troppo intimi e di comunità, ma trattarsi con educazione e con reciproco rispetto; debbono usare tranquillamente della casa, dove, soltanto di giorno, possono ricevere parenti ed estranei, purchè vi tengano contegno corretto; non possono ospitare alcuno per qualsiasi motivo; da un'ora di notte fino al levar del sole non possono ricevere nè parenti nè estranei, tranne in caso di malattia per la assistenza; non possono assentarsi a lungo dalla casa senza il permesso scritto del Presidente, che stabilisce la durata dell'assenza; non possono tenere cani, nè altri animali; debbono osservare il turno stabilito per l'uso delle vasche da lavare; non possono ingombrare le logge con vasi di fiori e altro; del resto verso le altre ricoverate non hanno altri diritti e doveri all'infuori di quelli che derivano dall'inquilinato e dalle disposizioni regolamentari vigenti o che il Consiglio direttivo ritenesse in seguito di stabilire.

Art. 12. — Cessa il beneficio dell'alloggio quando, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, consti che ne sia cessato comunque il bisogno, quando le vedove passino a nuove nozze, o le figlie escano di minore età, o contraggano matrimonio.

Art. 13. — Il Consiglio direttivo punisce con l'espulsione quelle ricoverate che facessero fruire dell'alloggio, anche per breve tempo, persone non comprese nella concessione, o non tenessero lo devole condotta morale, o fossero causa di pettegolezzi e litigi, o recassero danni alla casa, o trasgredissero le norme disciplinari prescritte.

L'espulsione, salvo casi di eccezionale gravità, ha luogo dopo che riuscì inutile l'ammonizione.

Art. 14. — Qualsiasi domanda o reclamo che le ricoverate intendessero fare, dovrà essere presentato per iscritto al Presidente dell'Istituto.

Art. 15. — In casi assolutamente eccezionali, qualora se ne

ravvisi la necessità, il Presidente può affidare le sole mansioni disciplinari di sua spettanza ad un ispettore all'uopo nominato a sua richiesta dal Consiglio direttivo fra i suoi membri non aventi altra carica.

L'ispettore riferisce di ogni cosa al Presidente, per gli incumbenti di cui agli art. 5 e 6.

Roma, 12 aprile 1930-VIII.

BORSA DI STUDIO

“COOPERATIVA DI CONSUMO FRA I SANITARI DI ROMA,,

Regolamento.

Nell'anno 1921, per iniziativa del socio dott. Venceslao Frascchetti, liquidatore della « Cooperativa di consumo fra i sanitari di Roma », venne istituita presso il Pio Istituto di M. S. fra medici chirurghi e farmacisti di Roma e Provincia una borsa di studio intitolata alla Cooperativa stessa.

La borsa ammonta a L. 500 (cinquecento) annue, reddito del capitale di L. 10.000 nominali in consolidato 5 % derivato dal residuo attivo della disciolta predetta Cooperativa e dalle quote dei soci della Cooperativa stessa rilasciate a tale scopo.

La borsa viene concessa annualmente ad un figlio o figlia di medico o farmacista, per la prosecuzione degli studi superiori.

L'assegnazione viene fatta nel mese di dicembre di ogni anno, dal Consiglio direttivo dell'Istituto, il quale nella prima adunanza di detto mese prenderà in esame le domande pervenute.

Quando non vi fossero domande, la somma dell'anno andrà ad accumularsi con quella dell'anno successivo o degli anni successivi, nei quali saranno messe a concorso due o più borse di L. 500 ciascuna.

Le domande, indirizzate in carta senza bollo al Presidente dell'Istituto, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato degli studi fatti e del risultato dei medesimi;

b) certificato delle condizioni di famiglia;

c) stato di famiglia.

A parità di titoli, e sempre a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, il quale delibererà a maggioranza di voti, verranno preferiti:

a) l'orfano di entrambi i genitori, dei quali uno socio del Pio Istituto di M. S. fra medici chirurghi e farmacisti e della disciolta Cooperativa di consumo fra i sanitari di Roma;

b) l'orfano di un sol genitore socio dei due enti sopra indicati;

c) l'orfano di un socio del Pio Istituto o della disciolta Cooperativa.

Roma, 13 febbraio 1922.

FONDAZIONE "MARIANO SCCELLINGO,,

Regolamento.

Il compianto socio benemerito prof. Mariano Scellino, per onorarne la memoria, versò in più riprese, dal 1893 in poi, al Pio Istituto di M. S. fra medici chirurghi e farmacisti di Roma e Provincia, il capitale di L. 4000 nominali in rendita italiana 3,50 per cento, disponendo che col reddito venissero corrisposti annualmente quattro sussidi dotali di L. 35 ciascuno ad orfane povere di soci, in occasione degli anniversari della morte dei suoi genitori, e di due suoi fratelli.

Dal 1924, per deliberazione del Consiglio direttivo, in luogo dei quattro sussidi, datane la esiguità, ne viene assegnato uno solo di L. 140, ammontare dell'intero reddito della somma donata.

Il sussidio dotale « M. Scellino » viene concesso ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del donatore, avvenuta in Roma il 23 giugno 1927, ad un'orfana di socio del Pio Istituto di M. S. fra medici chirurghi e farmacisti, che trovisi in stato di povertà.

Esso viene assegnato dal Consiglio direttivo, che nella prima adunanza del mese di giugno di ogni anno prenderà in esame le domande pervenute.

Qualora non vi fossero domande, la somma dell'anno andrà ad accumularsi con quella dell'anno o degli anni successivi, nei quali saranno messi a concorso uno o più sussidi dotali di L. 140 ciascuno.

Le domande, indirizzate al Presidente dell'Istituto, in carta senza bollo, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) certificato di morte del genitore;
 - b) certificato delle condizioni di famiglia;
 - c) stato di famiglia.
- A parità di condizioni, e sempre a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, il quale delibera a maggioranza di voti, verranno preferite le orfane di entrambi i genitori a quelle di un sol genitore.

Roma, 12 aprile 1930-VIII.

FONDAZIONE "MARIANO SCOLLINGO"

Regolamento

Il Complesso socio benefico prof. Mariano Scollingo per onorare la memoria verso in più giorni, dal 1897 in poi, si fece istituire di M. S. fra medici chirurghi e farmacisti di Roma e Provincia, il capitale di L. 5000 nominali in rendita italiana 4,50 per cento, disponendo che col reddito venissero corrisposti annualmente quattro sussidi dotati di L. 25 ciascuno ad orfane povere di cui in occasione degli anniversari della morte del suo genitore e di due suoi fratelli.

Dal 1924 per deliberazione del Consiglio direttivo in luogo del quarto sussidio, dotato in origine di L. 25, viene assegnato uno solo di L. 100, ammontare dell'intero reddito della somma donata.

Il sussidio dotale « M. Scollingo » viene concesso ogni anno in occasione dell'anniversario della morte del donatore, avvenuta in Roma il 23 giugno 1927, ad un'orfana di socio del Pio Istituto di M. S. fra medici chirurghi e farmacisti, che trovi in stato di povertà.

Essa viene assegnata dal Consiglio direttivo, che nella prima riunione del mese di giugno di ogni anno provvede in esame la domanda presentata.

Quindi non vi possono domandare la somma dell'anno in precedenza con quella dell'anno o degli anni successivi.

Non saranno ammessi a concorso uno o più sussidi dotali.



Preso in carico del giornale cronologico
di entrata della Biblioteca el N. 3435

